

TRIBUNALE DI VASTO

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c. p. c. con istanza di notifica dei litisconsorti

Per: **Menna Romina** (c. f. MNNRMN78H61E243L), nata a Guardiagrele (Ch) il 21.6. 1978, residente a Gissi (Ch), in via G. Mariani 9, rappresentata e difesa, giusta procura in calce e allegata a questo atto, dall'Avv. Davide Giannandrea (c. f. GNNDVD73E18G482L) del Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto, sito a Pescara, via Venezia 7, il quale, come la sua assistita, indica per comunicazioni e notifiche l'indirizzo p. e. c. avvdavidegiannandrea@cnfpec.it e il fax n. 085-2121330 - *ricorrente* -

Contro: **Ministero dell'Istruzione** (c. f. 80185250588) già M.I.U.R., in persona del Ministro p. t., con sede a Roma, V.le di Trastevere 76/A; **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** (c. f. 93028190663), in persona del Direttore Generale p. t., con sede a L'Aquila, via dell'Arcivescovado, 8; **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara** (c. f. 80001610692), in persona della Dirigente p. t., con sede a Pescara, via Passolanciano 75, e Chieti, via Discesa delle Carceri 2; **Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi** (c. f. 92032360692), in persona della Dirigente Scolastica p. t., con sede a Gissi (Ch), via Provinciale s.n.c., tutti domiciliati *ex lege* a L'Aquila c/o la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in via Buccio di Ranallo c/o Complesso Monumentale di S. Domenico - *resistenti* -

OGGETTO: impugnazione decreto n. 1275 del 9.2.2022 comunicato con nota prot. dell'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi n. 0001829 del 9.2.2022 VII-1 (Uscita) - impugnazione risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 8667 del 14.9.2021 - ricalcolo punteggi graduatoria III° fascia dei profili di assistente amministrativo/assistente tecnico/collaboratore scolastico - integrale ripristino effetti del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 8279 del 14.9.2021 - riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio svolto dal 14.9.2021 al 9.2.2022 in forza del contratto di lavoro prot. 8279 del 14.9.2021

F A T T O

A) con domanda inviata il 7.4.2021 e contraddistinta con prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3457166.07-04-2021, la Sig.ra Romina Menna ha chiesto di essere inserita, ai



sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.3.2021 (cfr. all. 1 - d'ora in poi D. M. n. 50/2021), nelle graduatorie di III° fascia del personale A.T.A. valide per il triennio scolastico 2021/2024 e relative ai profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico nonché assistente tecnico.

Nella domanda (cfr. all. 2) ha indicato:

- i titoli di accesso e specifici correlati ai profili professionali richiesti (cfr. da pag. 3 a 7);
- le preferenze di sede (cfr. pag. 8), esprimendo, quale 1° scuola, l'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi (d'ora in poi I. O. "G. Spataro");
- i titoli di servizio (cfr. da pag. 9 a pag. 23) consistenti nell'aver svolto, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato (che qui di seguito meglio si specificheranno), attività di collaboratore scolastico nella scuola paritaria "Caduti di guerra", sita a Gissi (Ch), via dello stadio n. 3, gestita dallo stesso Comune di Gissi. Il tutto nell'a. s. 2003/04 nonché dall'a. s. 2006/07 (incluso) al 2019/20 (incluso).

La scuola paritaria "Caduti di guerra" non era gestita, però, in via diretta dal Comune, che, infatti, per evitare aggravii di spesa (cfr. quelli correlati al personale) in contrasto con la normativa in tema di vincoli di bilancio degli enti locali, aveva deciso di stipulare apposite convenzioni (cfr. all. 3) con soggetti terzi affinché gli stessi gestissero la struttura con personale alle loro dipendenze.

La Sig. Menna ha svolto servizio nella Scuola "Caduti di guerra":

- nell'a. s. 2003/04 in forza di un contratto di lavoro temporaneo prorogato/rinnovato fino al 25.6.2004 stipulato con Adecco Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo S.p.A.;
- nell'a. s. 2006/07 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato prorogato/rinnovato fino al 22.6.2007 stipulato con GEVI S.p.A. - Agenzia per il Lavoro;
- nell'a. s. 2007/08 in forza di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2008 stipulato con "La Solidarietà" - Soc. Coop. a. r. l.;
- nell'a. s. 2008/09 in forza di un contratto a tempo determinato fino al 12.6.2009 stipulato con "La Solidarietà" - Soc. Coop. a. r. l.;
- nell'a. s. 2009/10 in forza di un contratto a tempo determinato prorogato/rinnovato fino al 30.6.2010 stipulato con Generazione Vincente S.p.A.;



- nell'a. s. 2010/11 in forza due contratti a tempo determinato: il primo fino al 23.12.2010 stipulato con Generazione Vincente S.p.A.; il secondo fino al 30.6.2011 stipulato con "COOPERATIVA SOCIALE MEDEA a.r.l.";
- nell'a. s. 2011/12 in forza di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2012 stipulato con "COOPERATIVA SOCIALE MEDEA a.r.l.";
- negli as. ss. 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16 in forza di un contratto a tempo indeterminato fino all'11.9.2016 stipulato con "COOPERATIVA SOCIALE MEDEA a.r.l." e risoltosi in conseguenza della cessazione del contratto di gestione fra la Cooperativa e il Comune di Gissi;
- nell'a. s. 2016/17 in forza di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2017 stipulato con "Agàpe - Soc. Cooperativa sociale";
- nell'a. s. 2017/18 in forza di un contratto a tempo determinato fino al 29.6.2018 stipulato con "Agàpe - Soc. Cooperativa sociale";
- negli aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 in forza di un contratto a tempo indeterminato stipulato con "Agàpe - Soc. Cooperativa sociale" e conclusosi il 13.9.2021 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Sig.ra Menna (cfr. all. 4), che, subito dopo, ha sottoscritto, con la Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro", il contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico di cui *infra* si dirà.

I contratti suddetti (cfr. all.ti 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14) sono depositati col presente ricorso ai fini della prova dei servizi resi presso la scuola paritaria "Caduti di guerra" di Gissi.

Le relative risultanze, a fini probatori, sono poi integrate in termini **in toto esaustivi** : **a)** dal *dicere ante causam* della stessa Amministrazione Scolastica (che, invero, come si evince dai suoi atti depositati in causa, non contesta lo svolgimento del lavoro presso la scuola "Caduti di guerra"); **b)** dal contenuto dell'estratto conto previdenziale (cfr. all. 15) della ricorrente; **c)** da **tutte** le sue buste paga (cfr. all.ti 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31) **d)** *ad abundantiam* nonché per quanto occorrer possa, dall'*articolanda* prova testimoniale.

B) a fronte dei servizi esposti nella domanda, la Sig.ra Menna si è vista attribuire, nelle graduatorie definitive, i seguenti punteggi:

- 13,50 nella graduatoria per assistente amministrativo;
- 44,50 nella graduatoria per collaboratore scolastico;



- 13,50 nella graduatoria per assistente tecnico.

Vista la posizione occupata nella graduatoria di collaboratore scolastico (cfr. all. 32), è stata destinataria di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato per tale profilo, che, poi, le ha consentito di sottoscrivere con la Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro" di Gissi un contratto di lavoro a tempo determinato di 36 ore settimanali, rubricato con prot. 8279 del 14.9.2021 (cfr. all. 33), in forza del quale avrebbe prestato servizio la Scuola suddetta a decorrere dal 14.9.2021 al 30.6.2022;

C) con decreto n. 1275 del 9.2.2022 comunicato con nota prot. dell'I. O. "G. Spataro" n. 000 1829 del 9.2.2022 VII-1 (Uscita) - (cfr. all. 34), la lavoratrice è stata informata, però, che:

- all'esito delle verifiche eseguite dall'Amministrazione, le erano stati modificati i punteggi con attribuzione di: 6,00 punti nella graduatoria di assistente amministrativo; 7,00 punti in quella di collaboratore scolastico e 6,00 punti in quella di assistente tecnico;
- alla luce dei nuovi punteggi il contratto di lavoro prot. 8279 del 14.9.2021 non si sarebbe dovuto sottoscrivere, ragion per cui se ne dichiarava la risoluzione dal 10.2.2022 con ultimo giorno di efficacia fissato al 9.2.2022;
- il servizio svolto dal 14.9.2021 al 9.2.2022 fosse da considerare solo servizio di fatto e, quindi, fosse riconoscibile esclusivamente ai fini economici;

D) l'Amministrazione ha motivato il suo *dicere* e il suo *facere* deducendo che "*...il servizio prestato in qualità di CO.PRO., CO.CO.CO., Tirocinante, Stagista, dipendente somministrato, Consulente, LS U, LPU, dipendente di cooperative ai servizi delle PA, dipendenti di Aziende a partecipazioni comunali, provinciali o regionali, ecc. non può essere considerato utile ai fini dell'attribuzione del punteggio come da tabella allegata al D. M. n. 50 del 03/03/2021*";

E) la lavoratrice ha contestato il decreto con nota inviata via posta elettronica il 9.2.2022 (cfr. all. 35).

La Dirigente Scolastica ha replicato (cfr. all. 36) con nota prot. n. 0002191 del 16/02/2022 VII-3 (Uscita) sostenendo che "*...il servizio valido ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla tabella allegata al D. M. 50 del 3 marzo 2021 è esclusivamente quello prestato alle dirette dipendenze.*";



F) con racc.ta a/r del 25.2.2022 (cfr. all.ti 37; 38; 39; 39-bis; 40; 40-bis); 41; 41-bis); 42) si è (ri)proposta impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022. Il tutto con la richiesta all'Amministrazione di porre in essere ogni consequenziale *facere* ripristinatorio.

G) stante l'assenza di positivo riscontro, la Sig.ra Menna ha deciso di munirsi di Giustizia.

Con questo ricorso, dunque, la predetta, riservandosi di meglio indicare nelle *rassegnande* conclusioni i propri *petita*, agisce per far sì che, previa (se necessario) disapplicazione del decreto che ricalcola i punteggi e risolve il contratto (nonché degli atti eventualmente a questo correlati), si accerti e dichiari, oltre all'illegittimità e/o la nullità e/o l'erroneità e/o l'inefficacia della verifica dei punteggi, della loro rettifica e della risoluzione del contratto, il diritto di essa lavoratrice:

- al reinserimento e/o ricollocazione nelle graduatorie per assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico con il punteggio *ab origine* attribuitole (poiché conforme ad una corretta applicazione dei criteri desumibili dal D. M. n. 50/2021) nonché con le modalità di cui alle disposizioni vigenti in materia e correlate al caso concreto;
- a svolgere attività lavorativa di collaboratore scolastico dal 14.9.2021 al 30.6.2022 con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio;
- ad essere risarcita del danno, così da ottenere tutti i benefici, retributivi e non, correlati al contratto di lavoro prot. 8279 del 14.9.2021, alla (ri)attribuzione dei corretti punteggi e della conseguente posizione in graduatoria;
- ad ottenere, in ogni caso, anche ai fini giuridici, il riconoscimento del servizio già svolto;
- ad ottenere la condanna dell'Amministrazione a compiere il *facere* che attui tutti i *petita*.

* * * * *

Tanto premesso in fatto, il provvedimento con cui la Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro" ha dato conto degli esiti della verifica sul contenuto della domanda della Sig.ra Menna, ne ha rettificato i punteggi sui suoi titoli di servizio, ne ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato e, infine, ha riconosciuto solo ai fini economici il servizio svolto fino al 9.2.2022, è illegittimo, nullo, inefficace e infondato sotto ogni profilo giuridico stante il contrasto con la normativa *in subiecta materia*. Di qui, dunque, l'auspicio che l'On.le Giudice adito accolga le richieste contenute nelle *rassegnande* conclusioni in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO



In via preliminare e fermo restando, *si opus sit*, ogni altro *dicere* sul punto in corso di causa, vi sono, sulla controversia, giurisdizione e competenza territoriale del Tribunale di Vasto.

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La cognizione sulla domanda della Sig.ra Menna è *ictu oculi* del G. O. poiché:

1-a) il D. M. n. 50/2021 non si può considerare una procedura concorsuale in senso stretto e non ha natura regolamentare, avendo la limitata funzione di individuare termini e modalità organizzative per l'invio delle domande di inclusione nelle graduatorie, di formare queste ultime e di individuare i destinatari delle supplenze. È palese, dunque, che nei contenuti di tale atto non sia ravvisabile la spendita del potere pubblicistico con cui la P. A. determina, in via autoritativa, la propria struttura fondamentale.

A prova di ciò rileva che il punteggio (attribuibile in base al contenuto della domanda) scaturisca dalla semplice e meccanica attività di associare, a ogni titolo indicato, i punti previsti dalla tabella allegata al D. M., e, poi, dal fare la mera somma dei vari punteggi.

Non v'è, come ognuno vede, in capo alla P. A., né la predeterminazione dei criteri valutativi e dei punteggi (cfr. questi, infatti, sono fissati *in toto* dal D. M.), né l'esercizio di alcuna prerogativa discrezionale nel computare il punteggio. In un contesto procedurale di tal genere, dunque, eventuali residui indici connotanti il procedimento non sono tali da far sì che questo sia annoverabile fra quelli concorsuali *strictu sensu* intesi.

Con ciò significando che, laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime ma non idonee a pregiudicare in via diretta la sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della *causa petendi*, ossia dell'effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, sono gli atti esecutivi che, nel richiamare tali statuizioni, determinano la concretezza e l'attualità dell'offesa, legittimando la reazione processuale.

Pertanto, laddove gli atti a valle siano emessi nell'esercizio di prerogative proprie del datore di lavoro (ed è questo il caso), la situazione giuridica inficiata è di diritto soggettivo con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

In altri termini, se l'atto contestato è frutto di prerogative del Dirigente Scolastico, viene leso un diritto soggettivo, che, per essere tutelato, impone di agire dinanzi al G. O. È questa, quindi, la sede dove andranno impugnate le risoluzioni del contratto a causa della nuova determinazione del punteggio in graduatoria o per altre cause che si possono affermare. Il tutto in coerenza con la tesi secondo cui il diritto soggettivo è quel potere attribuito al lavo-



ratore da parte dell'ordinamento, in base a cui egli ha diritto di far valere davanti al G. O. (salvo eccezioni) un suo interesse riconosciuto come prevalente da una norma di legge e che sia stato leso, come, appunto, avviene nel caso di risoluzione di un contratto.

Ed è proprio in quest'ottica che la giurisprudenza sottolinea (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III° bis, n. 1021/12) che i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici tesi all'assunzione/risoluzione non siano atti di diritto pubblico ma atti correlati a capacità e poteri del datore di lavoro privato. Corollario di ciò, come detto, è la titolarità di una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. Di qui, si ribadisce, la piena cognizione del G. O..

Il *dictum* dell'art. 63, co. 1, del D.lgs n. 165/01 avvalora *in toto* l'esegesi in parola;

1-b) il *petitum* sostanziale del giudizio non verte sulla legittimità della regolamentazione delle graduatorie adottata dal D. M. n. 50/2021, ma solo sulla posizione soggettiva della Sig.ra Menna nonché sul suo diritto a essere collocata nella corretta posizione.

Ed invero, mentre nella regolamentazione delle graduatorie, l'oggetto del sindacato giurisdizionale è la legittimità di poter regolare, con disposizioni generali e astratte, le graduatorie in un modo piuttosto che in un altro (si agisce, quindi, per annullare tale regolamentazione *in parte qua*), nell'altra l'oggetto del sindacato giurisdizionale è limitato alla collocazione in graduatoria, che viene scrutinata, *si opus sit*, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti anche se di natura normativa *sub* primaria.

Pertanto, quando non si censurano i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dall'atto amministrativo generale (cfr. decreto o ordinanza che sia), bensì la corretta applicazione di tali criteri da parte del soggetto deputato a formare/controllare la graduatoria, v'è la giurisdizione del G. O., che, in via incidentale, poi, può verificare, altresì, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione e, se necessario, disapplicarli. Il tutto come confermato dalla costante giurisprudenza resa in materia (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano n. 128/21, T.A.R. Toscana n. 236/21, T.A.R. Campania n. 2026/21, T.A.R. Lazio-Roma n. 10388/20, App. Genova - Sez. Lav. n. 247/20 che cita Cass., SS. UU., nn. 5454/19 e 17123/19 a loro volta conformi a Cass., SS.UU., n. 22805/10; 27991/13; 16756/14; 25840/16; 21196/17, 8098/20);

1-c) nell'art. 8 del D. M. n. 50/2021 si cita, *expressis verbis*, **solo** il G. O.. Ne consegue che sia lo stesso Legislatore a dare indicazioni **inequivocabili** sul fatto che sia questo il Giudice da adire;

2) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE



Acclarata la giurisdizione del G. O. non v'è dubbio che, nel caso *de quo*, la competenza territoriale appartenga al Tribunale di Vasto, applicandosi, anche nei giudizi relativi al personale scolastico, l'art. 413, co. 5, c.p.c. (introdotto dal D.lgs. n. 80/98).

Pertanto, in via esclusiva, è “*competente per territorio....il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*”. In tale ottica, il termine “*Ufficio*” va inteso come sede di lavoro, che, in questo caso, è l'I. O. “G. Spataro” di Gissi, ovvero l'ultima Scuola di servizio. Ora, rientrando il Comune di Gissi nel circondario del Tribunale di Vasto, è a Questo che spetta la cognizione.

Tanto premesso in via preliminare, l'operato dell'Amministrazione è errato, nel merito, per:

3) MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. n. 241/90

Nel preambolo del D. M. n. 50/2021 si richiamano varie fonti normative e, tra queste, al 1° posto (cfr. all. 1, pag. 1), figura L. n. 241/90.

Di tale legge il D. M., e in particolare l'art. 6 (che regola i controlli sulla domanda), **non indica** i limiti applicativi e, nel contempo, **non esclude** che, prima di un'eventuale rettifica del punteggio e/o di un'eventuale risoluzione del contratto, vi sia l'obbligo di comunicare al lavoratore l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della L. n. 241/90. Il tutto in linea col *dicere* della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Piemonte-Torino / Sez. II, n. 4138/10), che, invece, conferma *in toto* la **necessità** di porre in essere l'incombente di cui all'art. 7 cit..

Pertanto, nel caso della Sig.ra Menna, l'*actio* della P. A. è *ictu oculi contra legem*, **non essendo stata** l'adozione del decreto n. 1275 del 9.2.2022 dell'I. O. “G. Spataro” (comunicato con nota prot. n. 0001829 del 9.2.2022) preceduta da **nessun avviso** benché, a pag. 1 dello stesso decreto, si richiami, *expressis verbis*, il D. M. n. 50/2021 in cui, come poc'anzi detto, **non si prevede l'esonero** dall'**obbligo** di applicare **tutte** le norme della L. n. 241/90.

Nell'ottica che qui interessa merita particolare attenzione il *dictum* dell'art. 6, co. 13, del D. M. n. 50/2021. La disposizione così statuisce: “*In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza...*”.



Si tratta, come ognuno vede, di un *facere* descritto in modo specifico in cui **non si prevede** che il Dirigente Scolastico non debba comunicare ex art. 7 della L. n. 241/90.

Questo omesso *dicere*, per converso, è, invece, un assai significativo indice dell'obbligo di effettuare l'avviso. Ha valenza dirimente, a tal fine, la posizione di **oggettiva ed ineludibile preminenza** della legge nell'ambito delle fonti del diritto.

È chiaro, dunque, che una deroga all'onere previsto dalla fonte di rango superiore debba essere esplicitata in termini **chiari e inequivoci**. L'assenza di una tale esplicitazione nel D. M. n. 50/2021 comporta *de plano* che il Dirigente Scolastico **debba** porre in essere **ogni incombente** indicato dalla L. n. 241/90, **incluso l'avviso di cui all'art. 7 della L. n. 241/90;**

4) VIOLAZIONE E/O ERRATA E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 11, DEL D. M. 5.3.2021 n. 50 E DELL'ART. 7 DELLA L. n. 69/2009

L'art. 6, co. 11, del D. M. n. 50/2021 statuisce: "*L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso...*".

L'art. 7 della L. n. 69/09 (cfr. all. 43, pagg. 4-5), invece, modificando l'art. 2 della L. n. 241/90, prevede: "...2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza **delle amministrazioni statali** e...**devono concludersi entro il termine di trenta giorni.**

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.....

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della....complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali....., i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi



previsti non possono...superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione."

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano.....i termini di conclusione dei procedimenti di....competenza."

Orbene, dalla lettura, in combinato disposto, delle norme suddette scaturisce che, in **as-senza** di disposizioni di settore che indichino termini maggiori, il procedimento (nel caso *de quo* teso verificare il contenuto della domanda) **debba** concludersi, *ipso iure*, nel termine ex **art. 2 novellato** della L. n. 241/90, ovvero entro **30 giorni**.

A conferma di ciò il D. M. n. 50/2021 **non indica** che la verifica debba e/o possa aver termine in tempi **diversi** da 30 giorni.

Infatti, utilizza **solo** l'avverbio "*tempestivamente*", ovvero un *dictum* che conferma la mancanza di termini **precisi** e, nel contempo, l'esigenza di controlli **assai brevi**.

Ora, l'aver, nel caso della Sig.ra Menna, rettificato i punteggi e risolto il contratto a distanza di vari mesi dalla sottoscrizione **senza addurre motivi** su tale (ritardata) tempistica, appare un *facere* del tutto **incompatibile** con la *ratio legis*;

5) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175-1375 C.C. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Il *facere* posto in essere dopo un così apprezzabile lasso di tempo (dalla sottoscrizione del contratto) lede il principio del legittimo affidamento, ormai condiviso a livello nazionale e comunitario.

Tale principio, come noto, impone alla P. A. di tutelare con attenzione **tutte** le situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi cristallizzate a causa di situazioni idonee a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire di **ogni** effetto della situazione di vantaggio.

Ed ancora, salvaguarda l'interesse di chi confida in una specifica situazione, definita nella realtà giuridica, che pare conforme a diritto anche se, in ipotesi, non lo sia *in toto*. Ciò a patto (ed è il caso della ricorrente) che ci si trovi dinanzi una situazione originatasi dall'atteggiamento altrui.

Soprattutto quando esercita (o ritiene di poter esercitare) il proprio potere in autotutela, la P. A. non può rimuovere, in via discrezionale, la posizione di vantaggio prima attribuita in base a un precedente *decisum*.



Nel sistema giuridico tale divieto ha il suo referente normativo nell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/90 (su cui, poi, è intervenuta, altresì, la L. n. 15/05). Ne consegue che il provvedimento illegittimo possa essere sì annullato d'ufficio ma, a tal fine, occorrono un interesse pubblico e, nel contempo, che la rimozione avvenga entro un termine **ragionevole**, tenendo, altresì, in doveroso conto dell'interesse dei destinatari.

Nel caso della Sig.ra Menna il decorso del tempo senza rimuovere l'atto viziato (cfr. il contratto) ha fatto sì che, in capo alla predetta, si consolidasse l'assetto di interessi creatosi per effetto dell'atto poi annullato. È un affidamento **legittimo e meritevole di tutela** vista la pacifica esistenza dei tre elementi a tal fine necessari.

Il primo è il vantaggio di cui il terzo usufruisce per la situazione giuridica apparente. Ciò significa che l'affidamento debba sorgere in presenza di un atto favorevole al destinatario e che il vantaggio debba essere chiaro, univoco ed esercitato con una condotta di tipo attivo.

L'affidamento (valido), quindi, esula da ogni *dicere* sulla legittimità dell'azione amministrativa, ragion per cui il privato ha diritto alla tutela anche in caso di provvedimento *ab origine* illegittimo. La *ratio* è salvaguardare chi vede "tradita" la fiducia riposta nella situazione giuridica creatasi dopo l'azione della P.A. (e consolidatasi, nel tempo, a prescindere dal giudizio sulla sua legittimità).

Nel caso della Sig.ra Menna il vantaggio è sorto dopo l'inserimento in graduatoria e si è concretizzato, *in primis*, nella proposta di contratto, e, *in secundis*, nella sottoscrizione dello stesso. Orbene, tale *favor* è venuto meno **a distanza di quasi 5 mesi!**

Il II° elemento necessario a tutelare l'affidamento è la buona fede di chi ottiene l'*utilitas*.

Orbene, nel caso della Sig.ra Menna la buona fede è inconfutabile. Infatti, come apparirà *infra* allorquando verrà analizzata la tabella di valutazione dei titoli di cui al D. M., la più corretta esegesi della stessa, **in primis sotto il profilo lessicale**, consente di escludere ogni forma e/o profilo di malafede in sede di indicazione dei servizi pregressi perché l'odierna ricorrente **non ha dichiarato** titoli o requisiti **inesistenti**.

Al riguardo in giurisprudenza si è ritenuto rilevante - sotto il profilo soggettivo - la consapevolezza o meno della veridicità di quanto esplicitato. E proprio in base all'assenza di consapevolezza, si è dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione contrattuale (e cancellazione dalla graduatoria), ordinando il reinserimento in III° fascia e il riconoscimento del punteggio (cfr. Trib. Milano - Sez. Lav. - Dott.ssa Eleonora Palmisani, sent. del 3.6.2020).



Il III° elemento, infine, è il consolidarsi dell'affidamento con un *modus* tale da convincere il beneficiario circa l'esistenza della stabilità giuridica.

Nel caso della Sig. Menna non v'è dubbio che **ogni elemento** deponesse in tal senso.

Ed invero, i controlli che l'I. O. "G. Spataro" doveva fare **non erano complessi** visto che la lavoratrice aveva dichiarato di aver svolto **tutti** i servizi *ante contractum* in **una sola** scuola (cfr. la scuola "Caduti di guerra" di Gissi), che, a sua volta, era posta nel **medesimo comune** di chi doveva controllare e, infine, era gestita dall'Amministrazione di tale comune.

A fronte di tali pacifici elementi *de facto* era logico attendersi che i controlli fossero eseguiti in **tempi ragionevoli e congrui** perché, *ex lege*, dovevano essere svolti in questi termini.

La P. A., quindi, nel decidere i tempi del suo agire, non può ledere chi ha fatto affidamento su una situazione giuridica che lei stessa ha contribuito a creare. Di qui, dunque, la necessità di valutare per legge gli interessi della controparte. *A fortiori*, poi, quando la P. A. agisce *iure privatorum* spogliandosi, quindi, della propria normale discrezionalità.

In tale prospettiva, Amministrazione e lavoratore sono sullo stesso piano, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo della responsabilità e sotto quello del poter vantare, da parte del lavoratore, una posizione giuridica tutelata nei confronti dell'*actio* amministrativa.

Il G. A. (cfr. T.A.R. Lazio n. 4455/12) condivide tale *dicere*. Ed invero, sottolinea che la tutela (dell'affidamento) del destinatario di provvedimenti amministrativi è un limite dell'azione della P.A., che, in ossequio al *dictum* dell'art. 97 Cost., **deve** basare la propria azione tanto sui principi di legalità, imparzialità e buon andamento, quanto su quelli della buona fede e correttezza *ex artt.* 1175-1375 c.c., il cui valore **cogente** impone, poi, secondo la S. C., che essa operi rispettando tali canoni in **ogni fase** del rapporto di lavoro e, quindi, tanto in quella del reclutamento (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9747/04) quanto, come era doveroso nella fattispecie, in quella della risoluzione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 19732/18 e Sez. 6, n. 9339/18).

Da ciò consegue, per la P. A., l'onere di sopportare gli effetti sfavorevoli della condotta che ingeneri nel cittadino/lavoratore un **incolpevole** legittimo affidamento.

L'incidenza degli artt. 1175-1375 c.c. fa sì che l'Amministrazione, nell'ambito della sua attività negoziale, non abbia il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare, in via unilaterale, il contratto di lavoro regolarmente sottoscritto, essendosi lo stesso perfezionato nel momento in cui si accetta la proposta. La risoluzione, quindi, è legittima soltanto quando rientra nei casi esplicitamente previsti *ex lege* (cfr. artt. 1453, 1463, 1467 c.c.).



In tale ottica, nel rapporto contrattuale, il datore di lavoro/P.A., diversamente da come si evince dal decreto n. 1275 del 9.2.2022, non può esercitare un potere *strictu sensu* di autotutela, trattandosi di un tipico istituto di diritto amministrativo inapplicabile alla luce dell'art. 2 del Dlgs. n. 165/01, che, come noto, dispone: *"I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa"*.

Ne consegue che il provvedimento di rideterminazione dei punteggi e la successiva risoluzione del contratto siano da ritenere totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge. Il tutto vista, altresì, l'**assenza** di un'adeguata valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse concreto ed attuale della lavoratrice.

6) ERRATA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DEI CRITERI INDICATI NELLE TABELLE A1), A2) E A/5 CONTENUTE NELL'ALLEGATO "A" AL D. M. 5.3.2021 n. 50

Ai fini della determinazione del punteggio l'art. 1., co. 4, del D. M. n. 50/2021 prevede: *"Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici"*.

In base alle tabelle contenute nell'allegato A) l'Amministrazione, ha valutato, correttamente, i titoli di accesso e specifici della Sig.ra Menna e, per l'effetto, le ha attribuito 6 punti nelle graduatorie di assistente amministrativo e di assistente tecnico e 7 punti in quella di collaboratore scolastico, dovendosi, circa quest'ultima, considerare, oltre che il titolo di accesso (cfr. 6 punti come per gli altri due profili), anche un ulteriore punto per le *"qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni"* (cfr. all. 1, pag. 30, punto 2 della tabella A/5).

Per quanto concerne, invece, i titoli di servizio, il *facere* dell'Amministrazione si discosta, a parere della ricorrente, dalla corretta applicazione dei criteri fissati dal D. M..

Ed invero, avendo essa Menna indicato nella domanda solo pregressi servizi di collaboratore scolastico (cfr. vedasi punto **A**) della parte in fatto del ricorso), con riferimento alla tabella A/1 del profilo di assistente amministrativo (cfr. all. 1, pag. 20) rileva la disciplina di cui al punto 8), che prevede:



- “Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), per ogni anno: **PUNTI 1,20**;
- “per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,10**”;
- “Nel caso che il medesimo **servizio sia stato prestato** nelle scuole elencate **al punto 7.2)** il punteggio è **ridotto della metà**”.

Il richiamato punto 7.2 dispone: “Per il medesimo **servizio prestato** in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà”.

Dal tempus di svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico (cfr. vedasi punto **A**) indicato nella parte in fatto del ricorso), scaturiscono **7,50 punti**, che, se sommati ai **6 punti** correlati al titolo di accesso, determinano un punteggio totale di **13,50 punti**.

Anche nella tabella A/2 di assistente tecnico (cfr. all. 1, pagg. 23, 24), per valutare i servizi di collaboratore scolastico, rileva il *dictum* di cui al punto 8), che prevede:

- “Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7), per ogni anno: **PUNTI 1,20**;
- “per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,10**”;
- “nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate **al punto 5.2)** il punteggio è **ridotto della metà**”.

Il richiamato punto 5.2 dispone: “Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto della metà”.



Pure in tal caso, a fronte del *tempus* (cfr. vedasi punto **A**) della parte in fatto del ricorso) di svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, scaturiscono **7,50 punti**, che, sommati ai **6 punti** del titolo di accesso, determinano il punteggio totale di **13,50 punti**.

Con riferimento, infine, alla tabella A/5, valida per il profilo di collaboratore scolastico (cfr. all. 1, pagg. 23, 24), rileva, invece, la disciplina del punto 4, che:

- al n. 1 prevede “**Servizio prestato** in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie statali; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; (1) (5) (7), per ogni anno **PUNTI 6**”;
- sempre al n. 1 prevede: “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,50**”;
- al n. 2 prevede: “Per il medesimo servizio prestato in: e) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; f) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; g) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; h) scuole non statali paritarie, il punteggio è **ridotto della metà**”.

Dal *tempus* (cfr. vedasi punto **A**) della parte in fatto del ricorso) di svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, scaturiscono **37,50 punti**, che, sommati ai **7 punti** del titolo di accesso, determinano il punteggio totale di **44,50 punti**.

Orbene, alla luce del contenuto delle disposizioni sopra richiamate, è palese che i punti 8 delle tabelle A/1 (assistente amministrativo) e A/2 (assistente tecnico) e il punto 4 della tabella A/5 (collaboratore scolastico), ovvero le parti della tabella da applicare ai fini della valutazione dei servizi di collaboratore scolastico, indichino, *ictu oculi*, quale *condicio sine qua non*, **solo e sempre** che debba trattarsi di “**servizio prestato**”.

Non si ravvisa, quindi, alcun riferimento né esplicito, né implicito, a specifiche tipologie di contratto e/o alle dipendenze di chi debba essere svolto il servizio in questione.

Per converso, è **soltanto** nel punto 9 delle tabelle A/1 (assistente amministrativo) e A/2 (assistente tecnico) nonché nel punto 6 della tabella A/5 (collaboratore amministrativo) che si menziona il datore di lavoro e si dice: “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60*”



nonché: *“per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”*.

Questa differente formulazione fra i punti 9 e 6 da un lato, e i punti 4 e 8 dall'altro, avvalorano appieno, anche in ossequio ad un **criterio logico/sistematico**, la tesi della piena riconoscibilità del servizio della Sig.ra Menna. Ed invero, non avrebbe senso fare la specificazione contenuta nei punti 9 e 6 se le due fattispecie **non fossero divergenti per oggetto e valutazione**. Il fatto, poi, che nelle tabelle di valutazione dei titoli **non vi siano** note esplicative da cui evincere un *dictum* con oggettivi effetti *in malam partem* sull'esegesi prospettata dalla lavoratrice, è un fattore oltremodo dirimente in suo favore.

Ne discende che, nelle fattispecie come quella della Sig.ra Menna, a rilevare sotto il profilo giuridico siano il **luogo di svolgimento del servizio** (cfr. in questo caso la Scuola Paritaria “Caduti di guerra” di Gissi) nonché **l'attività concretamente svolta** (cfr. in questo caso di collaboratore scolastico). Il tutto in conformità al fatto che la *ratio* sottesa all'inclusione nella graduatoria consista nel possesso sia delle competenze culturali, sia di quelle *strictu sensu* professionali acquisite svolgendo un'attività assimilabile, **oggettivamente e sotto tutti profili**, a quella svolta alle dipendenze dell'Amministrazione statale e definita dai contratti collettivi di settore (cfr. secondo la tabella A allegata al C.C.N.L. del 29.11.2007 - all. 44, pag. 96 - il collaboratore scolastico *“..esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. Inoltre, è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di: accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; collaborazione con i docenti. Presta anche ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47, vale a dire incarichi specifici che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disa-*



gio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività”).

L'esegesi prospettata, poi, è l'unica compatibile con il fatto che il D. M. n. 50/2021, pur non essendo una procedura concorsuale in senso stretto, comporta, comunque, un meccanicistico e attenuato *facere* di *genus* comparativo, ragion per cui, al precipuo fine di scongiurare disparità di trattamento (e, in termini più generali, per garantire lo scrupoloso rispetto dei principi ex art. 97 Cost.), in capo alla P. A. v'è l'onere (*rectius* **l'obbligo**) di applicare un criterio ermeneutico di tipo **strettamente semantico**.

In tale prospettiva la tesi di parte ricorrente è *in toto* compatibile col *dicere* dell'art. 12 delle preleggi, che, come noto, dispone: “*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal **significato proprio delle parole** secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*”.

Nella fattispecie, la locuzione presente nell'allegato A del D. M. n. 50/2021, ovvero “..servizio prestato..”, esprime un concetto oltremodo chiaro e ha effetti *in bonam partem* per la ricorrente. Attribuire a tale *dicere* una portata diversa determina un'*actio* di tipo “additivo” ed “estensivo” priva di qualsiasi valido collegamento con il tessuto e la *ratio, in primis* lessicale, della disposizione in parola.

La giurisprudenza (cfr. all. 45 - Trib. Vicenza - Sez. Lav., n. 49/20), sia pur riferita al D. M. previgente a quello n. 50/2021, ovvero il D. M. n. 640/2017 (le cui tabelle A/1, A/2 e A/5 di valutazione titoli - cfr. all. 46, pagg. 25/26; pagg. 28/29; pagg. 37/38 - **sono sostanzialmente analoghe a quelle del D. M. n. 50/2021**), condivide appieno le argomentazioni addotte dalla Sig.ra Menna ai fini della richiesta di riconoscibilità del servizio svolto quale collaboratore scolastico.

Ed invero, in una fattispecie relativa al caso del dipendente di un'agenzia di somministrazione, il Giudice del Lavoro così si esprime: “*Tuttavia, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in altre controversie, la tabella A1 allegata al D. M. n. 640/ 2017 che contiene il punteggio assegnabile a progresso servizio lavorativo, non fa alcun riferimento ad un'attività lavorativa svolta “alle dirette dipendenze” del soggetto gestore. A questo proposi-*



to si richiama la differente formulazione dei punti 7.1 e 7.2, concernenti il pregresso servizio prestato presso, tra le altre, le scuole paritarie, e il punto 9 (relativo al servizio prestato “alle dirette dipendenze” di amministrazioni statali e altri soggetti). Le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato “alle dirette dipendenze”.” (Trib. Vicenza - Sez. Lav., n. 49/20).

L'analogia fra il caso scrutinato dal Tribunale di Vicenza e quello della Sig.ra Menna appare oltremodo evidente (cfr. fra i DD. MM. nn. 640/2017 e 50/2021 cambia soltanto la numerazione degli articoli) e, come ognuno vede, la sentenza (versata in atti **rubricandola come all. 45**) avvalorava *in toto* la condivisibile tesi secondo cui, ai fini della valutabilità del servizio, non si debba, né si possa attribuire un valore cogente né alla tipologia contrattuale, né a chi sia il datore di lavoro.

* * * * *

Le considerazioni sin qui esposte evidenziano *de plano* come la Sig.ra Menna abbia subito un pregiudizio in conseguenza della condotta dell'Amministrazione Scolastica. Di qui, dunque, la piena responsabilità, in capo alla stessa, per gli effetti *in malam partem* patiti dalla lavoratrice e, conseguentemente, l'inconfutabile obbligo di risarcirle il danno.

Si tratta di una responsabilità riconducibile nell'alveo di quella contrattuale atteso che ha la sua fonte primaria nel rapporto di lavoro prot. 8279 del 14.9.2021, durante il quale, invero, la P. A. non ha ottemperato ai propri obblighi *in primis* ricalcolando, sulla base di un'errata applicazione dei criteri ex D. M. n. 50/2021, i punteggi. *In secundis*, risolvendo, sempre per l'errata applicazione dei criteri ex D. M. n. 50/2021, il contratto e, infine (nonché sempre per l'errata applicazione dei criteri ex D. M. n. 50/2021), attribuendo solo ai fini economici il servizio prestato dal 14.9.2021 al 9.2.2022.

Stante la natura contrattuale di tale responsabilità, a detta della S. C. (cfr. Cass. n. 2402/04 richiamata da Trib. Brindisi - Sez. Lav. n. 191/14), il risarcimento può determinarsi senza bisogno di specifica prova da parte del lavoratore (cfr. l'art. 1218 c.c. postula, infatti, una presunzione *iuris tantum* di colpa sul debitore), in base alle *utilitas* che sarebbero state conseguite se non vi fosse stato l'ingiusto venir meno del rapporto. Il tutto in coerenza col principio, sempre sancito dal giudice di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 7842/94), secondo cui la P. A. è responsabile in tutti i casi in cui, nelle trattative e relazioni (e quindi anche i contratti)



con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorsa in omissioni contrastanti con i canoni di correttezza e buona fede, al cui rigoroso rispetto anche il soggetto pubblico **è tenuto**.

Si tratta di un danno *in primis* patrimoniale, che, applicando alla fattispecie *de qua* i principi finora richiamati, consiste nel diritto (della lavoratrice) di percepire retribuzioni ed emolumenti a lei spettanti, secondo le tabelle versate in atti e allegate al vigente C.C.N.L. del 19.4.2018 (cfr. all. 47), fino alla ripresa dell'attività lavorativa se questa avvenisse prima del 30.6.2022 o, in caso contrario (e, quindi, se non potesse concretizzarsi entro il 30.6.2022) comunque fino al termine del contratto di lavoro fissato al 30.6.2022. E col ripristino, sempre in suo favore, di **tutti** gli effetti giuridici, previdenziali, economici e assistenziali correlati **all'intera durata** che il rapporto avrebbe dovuto avere e che, invece, non ha avuto **soltanto** a causa del *decisum contra legem* dell'Amministrazione.

Il pregiudizio patito dalla Sig.ra Menna ha, però, anche una componente un pò diversa da quella *strictu sensu* patrimoniale correlata al contratto di lavoro prot. 8267 del 14.9.2021.

Si tratta dall'ingiusta privazione dei corretti punteggi, che, a sua volta, si traduce nelle conseguenti future minori *chances* (soprattutto per il profilo di collaboratore scolastico) di poter essere destinataria di nuove proposte di contratto (con la conseguente mancata percezione di ulteriori somme).

Anche gli effetti di questo pregiudizio dovranno venir *in toto* meno, ragion per cui non v'è dubbio che l'Amministrazione debba (ri)attribuire alla Sig.ra Menna, con riferimento ai profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico, **tutti i progressi punteggi** in **ogni** graduatoria presente nelle sedi di preferenza esplicitate nella domanda di inserimento inoltrata ex D. M. n. 50/2021. Il tutto collocandola, altresì, nella posizione corrispondente ai nuovi punteggi e con ogni effetto giuridico da questa scaturente.

Qualora, poi, si volesse ricondurre la responsabilità risarcitoria ravvisabile in capo all'Amministrazione nell'ambito di quella extracontrattuale, a prescindere dalla condivisibilità dell'opzione (che, comunque, si potrebbe anche non condividere), *nulla quaestio* atteso che la Sig.ra Menna avrebbe sempre pieno titolo, sotto tutti i profili, a veder soddisfatte le sue pretese di ristoro.

Infatti, la violazione delle norme e dei principi dedotta nelle pagine precedenti a supporto dei *petita* è macroscopica, intensa e pregnante a tal punto da non essere difficile da percepire sotto il profilo giuridico. Di qui, dunque, la piena sussistenza, in capo al datore di lavoro



ro, dell'elemento psicologico correlato alla responsabilità extracontrattuale, non potendo reputarsi in dubbio, in base a quanto sin qui esposto, la configurabilità di quant'altro funzionale a tale forma di responsabilità (cfr. danno per mancati importi percepiti e *perceptendi* nonché decurtazione di punteggio e nesso di causalità tra danno e *facere* della P.A.).

* * * * *

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, comunque, non si condividessero i rilievi finora esplicitati e, quindi, si ritenesse conforme a diritto il *facere* della Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro" di Gissi circa la rettifica dei punteggi e la risoluzione del contratto di lavoro con i relativi effetti, va detto, in ogni caso, come non si possa condividere, altresì, l'ulteriore scelta espressa nel decreto n. 1275 del 9.2.2022 di riconoscere solo ai fini economici il servizio prestato dal 14.9.2021 al 9.2.2022.

Si tratta di un *dicere* infondato, sotto ogni profilo giuridico, per:

7) VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 15, DEL D. M. 5.3.2021 n. 50

L'art. 6, co. 15, del D. M. n. 50/2021 (cfr. all. 1, pag. 13) prevede: "*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura*".

Orbene, la lettera della norma è oltremodo chiara.

Infatti, il riconoscimento come servizio solo di fatto ha, *expressis verbis*, quale **unica condicio sine qua non**, il fatto che lo stesso sia stato svolto "...in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci...".

E questo non è, **oggettivamente**, il caso della Sig.ra Menna, la quale, infatti, da un lato ha svolto servizio con il possesso di un valido titolo di studio (per esplicita conferma della stessa Amministrazione), e dall'altro non ha reso dichiarazioni mendaci poiché le stesse derivano dalla legittima, e soprattutto corretta, esegesi della normativa applicabile *in subiecta ma-*



teria. Di qui, dunque, il suo pieno e inconfutabile diritto di vedere accolta la richiesta di riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal 14.9.2021 al 9.2.2022 presso l'I. O. "G. Spataro" di Gissi.

Per la fondatezza di tale *petitum* depone il *dictum* dell'art. 1458 c.c., che, come noto, statuisce: "la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (e il contratto di lavoro lo è), riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite". Ne consegue, quindi, per *voluntas legis*, che la risoluzione del contratto determini non il suo annullamento *ab origine* bensì la sua perdurante validità fino al momento della risoluzione.

La più recente giurisprudenza (cfr. all. 48 - Trib. Lanciano - Sez. Lav., n. 82/2021; Trib. Cuneo - Sez. Lav., ord. del 27.12.2021 resa nel giudizio R. G. n. 479/21), sia pur resa con riferimento al D. M. n. 640/2017, avvalora *in toto* tale assunto e ha accolto integralmente le richieste dei lavoratori in casi simili a quello della Sig.ra Menna.

Stante la totale identità di disciplina fra l'art. 7, co. 7, del D. M. n. 640/2017 (cfr. all. 46, pag. 17 - "*Consequentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente co ma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio*") e il prima citato art. 6, co. 15, del D. M. n. 50/2021, non può reputarsi in dubbio che i principi sanciti con riferimento al primo, debbano all'evidenza valere anche con riferimento all'altro.

Tanto premesso, Romina Menna, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

R I C O R R E

all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro di Vasto affinché previa, *si opus sit*, disapplicazione sia del decreto n. 1275 del 9.2.2022 emanato dalla Dirigente Scolastica p. t. dell'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi e comunicato con nota prot. n. 0001829 del 9.2.2022 VII-1 (Uscita), sia di ogni altro eventuale atto amministrativo allo stesso correlato e/o presupposto, voglia, ex art. 415 c. p. c., fissare l'udienza di cui all'art. 420 c. p. c. per ivi sentir accogliere le seguenti



conclusioni

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*

A) in via principale:

A1) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’erroneità e/o l’inefficacia della verifica e della rettifica dei punteggi di Romina Menna nonché della risoluzione del suo contratto di lavoro esplicitate dall’Amministrazione nel decreto n. 1275 del 9.2.2022 emesso dalla Dirigente Scolastica p. t. dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi e comunicato con nota prot. n. 0001829 del 9.2.2022 VII-1 (Uscita);

A-2) accertare e dichiarare che Romina Menna abbia diritto al risarcimento del danno cagionato dall’Amministrazione con il decreto n. 1275 del 9.2.2022 emesso della Dirigente Scolastica p. t. dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, e, quindi, che essa Romina Menna abbia diritto:

- all’attribuzione, nelle graduatorie di III° fascia del personale A.T.A. presenti nelle scuole indicate nella sua domanda ex D. M. n. 50/2021, di punti 13,50 nella graduatoria per assistente amministrativo; di punti 44,50 nella graduatoria per collaboratore scolastico e di punti 13,50 nella graduatoria per assistente tecnico o, in subordine, all’attribuzione, per ciascuno dei profili anzidetti, del punteggio accertato in base agli atti e/o ai documenti di causa o, in via di estremo subordine, all’attribuzione del punteggio ritenuto di Giustizia. Il tutto oltre all’inserimento, nelle graduatorie suddette, in posizione corrispondente ai punteggi reclamati e con ogni effetto, giuridico e non, delle nuove posizioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, o, in subordine, dal 14.9.2021, o in ulteriore subordine dalla data accertata sulla base degli atti e/o ai documenti di causa o, in estremo subordine, dalla data ritenuta di Giustizia;
- a svolgere dal 14.9.2021 al 30.6.2022, con tutti gli effetti di legge, l’attività lavorativa di collaboratore scolastico presso l’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi e, quindi, a vedersi riconosciuto tutto tale periodo ai fini giuridici ed economici;
- a essere reintegrata, con effetto dal 10.2.2022 al 30.6.2022, sul posto di lavoro di collaboratore scolastico presso l’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi nonché a percepire, in base alle tabelle versate in atti allegate al vigente C.C.N.L. del 19.4.2018, tutte le retribuzioni e gli emolumenti maturati dal 10.2.2022 fino al giorno dell’effettiva ripresa dell’attività lavorativa ovvero, se il reintegro non potesse più concretamente avvenire,



- nire per intervenuto decorso del termine contrattuale del 30.6.2022, a percepire tutte le retribuzioni e gli emolumenti maturati dal 10.2.2022 al 30.6.2022. Il tutto con maggiorazione di interessi legali sugli importi da corrispondere dal di dovuto *ex lege* fino al saldo;
- o a vedere ricostruita, da parte dell'Amministrazione Scolastica, la sua posizione previdenziale tramite il versamento, presso l'Istituto di Previdenza, della contribuzione prevista *ex lege* anche relativamente al periodo 10.2.2022/30.6.2022. Il tutto con compimento, in suo favore, di tutti gli atti funzionali ad assicurarle ogni altro beneficio previdenziale e assistenziale correlato *ex lege* al periodo 10.2.2022/30.6.2022;

B) in via subordinata:

B-1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'erroneità e/o l'inefficacia del riconoscimento ai soli fini economici operato dall'Amministrazione con il decreto n. 1275 del 9.2.2022 emanato dalla Dirigente Scolastica p. t. dell'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi con riferimento al servizio svolto da Romina Menna dal 14.9.2021 al 9.2.2022;

B-2) accertare e dichiarare che Romina Menna abbia diritto al riconoscimento ai fini giuridici, oltre che economici, del servizio svolto dal 14.9.2021 al 9.2.2022 presso l'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi;

C) per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica, rappresentata come per legge,

C-1) in via principale:

- o ad attribuire a Romina Menna, nelle graduatorie di III° fascia del personale A.T.A. presenti nelle scuole indicate nella sua domanda ex D. M. n. 50/2021, punti 13,50 nella graduatoria per assistente amministrativo; punti 44,50 nella graduatoria per collaboratore scolastico e punti 13,50 nella graduatoria per assistente tecnico o, in subordine, ad attribuirle, per ciascuno dei profili anzidetti, il punteggio accertato in base agli atti e/o ai documenti di causa o, in via di estremo subordine, ad attribuirle il punteggio ritenuto di Giustizia. Il tutto oltre ad inserirla, nelle graduatorie suddette, in posizione corrispondente ai punteggi reclamati e con ogni effetto, giuridico e non, delle nuove posizioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, o, in subordine, dal 14.9.2021 o, in ulteriore subordine, dalla data accertata sulla base degli atti e/o ai documenti di causa o, in estremo subordine, dalla data ritenuta di Giustizia;
- o a riconoscere a Romina Menna, ai fini giuridici ed economici nonché ad ogni effetto di legge, tutto il periodo intercorrente dal 14.9.2021 al 30.6.2022;



- a reintegrare Romina Menna, con effetto dal 10.2.2022 al 30.6.2022, sul posto di lavoro di collaboratore scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi nonché a corrisponderle, in base alle tabelle versate in atti e allegate al vigente C.C.N.L. del 19.4.2018, tutte le retribuzioni e gli emolumenti maturati dal 10.2.2022 fino al giorno dell'effettiva ripresa dell'attività lavorativa ovvero, se il reintegro non potesse più concretamente avvenire per intervenuto decorso del termine contrattuale del 30.6.2022, a corrisponderle tutte le retribuzioni e gli emolumenti maturati dal 10.2.2022 al 30.6.2022. Il tutto con maggiorazione di interessi legali sugli importi da corrispondere dal dì dovuto *ex lege* fino al saldo;
- a ricostruire a Romina Menna la sua posizione previdenziale tramite versamento, in suo favore, presso l'Istituto di Previdenza, della contribuzione prevista *ex lege* anche relativamente al periodo 10.2.2022/30.6.2022. Il tutto con compimento, altresì, in suo favore, di tutti gli atti funzionali ad assicurarle ogni altro beneficio previdenziale e assistenziale correlato *ex lege* al periodo 10.2.2022/30.6.2022;

C-2) in via subordinata:

- riconoscere a Romina Menna, ai fini giuridici, oltre che economici, il servizio da lei svolto dal 14.9.2021 al 9.2.2022 presso l'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi;

D) ordinare all'Amministrazione Scolastica, rappresentata come per legge, di porre in essere ogni tipologia di provvedimento *e/o facere* funzionale a consentire la concreta attuazione dei diritti riconosciuti e attribuiti a Romina Menna, comprese tutte le comunicazioni che fosse necessario fare alle altre Istituzioni Scolastiche coinvolte in via diretta *e/o* indiretta con riferimento alla posizione di Romina Menna;

E) condannare l'Amministrazione Scolastica, rappresentata come per legge, alla refusione, in favore di Romina Menna, dei compensi e delle spese di lite;

F) mandare in ogni caso esente Romina Menna dal pagamento di compensi e spese di lite.

Con salvezza di ogni azione, separata e non, per il risarcimento dei danni che la ricorrente dovesse subire per il ritardato riconoscimento dei propri diritti".

G) in via istruttoria si chiede:

G-1) di voler dare atto del deposito e di voler ammettere, con riserva di esibirli in forma cartacea qualora richiesto, gli allegati richiamati nel ricorso nonché rubricati come segue nel separato indice del fascicolo telematico di parte: 1) Decreto Min. Istruz. n. 50/2021; 2) do-



manda di inserimento nelle graduatorie di III° fascia per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico; 3) avviso pubblico del Comune di Gissi per l'affidamento gestione della scuola "Caduti di Guerra"; 4) lettera di dimissioni dal contratto a tempo indeterminato in essere con Agàpe - Soc. Cooperativa sociale; 5) contratto temporaneo di collaboratore scolastico per l'a. s. 2003/04; 6) contratto a tempo determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2006/07; 7) contratto di lavoro determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2007/08; 8) contratto a tempo determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2009/10; 9) contratti a tempo determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2010/11; 10) contratto a tempo determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2011/12; 11) contratto a tempo indeterminato di collaboratore scolastico per gli aa. ss. 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16; 12) contratto a tempo determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2016/17; 13) contratto a tempo determinato di collaboratore scolastico per l'a. s. 2017/18; 14) contratto a tempo indeterminato di collaboratore scolastico per gli aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21; 15) estratto conto previdenziale della Sig.ra Romina Menna; 16) buste paga dell'a. s. 2003/04; 17) buste paga dell'a. s. 2006/07; 18) buste paga dell'a. s. 2007/08; 19) buste paga dell'a. s. 2008/09; 20) buste paga dell'a. s. 2009/10; 21) buste paga dell'a. s. 2010/11; 22) buste paga dell'a. s. 2011/12; 23) buste paga dell'a. s. 2012/13; 24) buste paga dell'a. s. 2013/14; 25) buste paga dell'a. s. 2014/15; 26) buste paga dell'a. s. 2015/16; 27) buste paga dell'a. s. 2016/17; 28) buste paga dell'a. s. 2017/18; 29) buste paga dell'a. s. 2018/19; 30) buste paga dell'a. s. 2019/20; 31) buste paga dell'a. s. 2020/21; 32) graduatoria del profilo di collaboratore scolastico valida per il triennio 2021/2024; 33) contratto di lavoro a tempo determinato prot. 8279 del 14.9.2021 sottoscritto fra Romina Menna e la Dirigente Scolastica dell'I. C. "G. Spataro"; 34) decreto n. 1275 del 9.2. 2022 comunicato con nota prot. dell'I. O. "G. Spataro" n. 0001829 del 9.2.2022 VII-1; 35) contestazione della rettifica dei punteggi e della risoluzione contrattuale inviata via e-mail da Romina Menna; 36) nota prot. della Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro" n. 0002191 del 16/02/2022 VII-3 (Uscita); 37) racc.ta a/r del 25.2.2022 (con relativi avvisi di spedizione e ricevimento) inviata via posta al Min. dell'Istruz. per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 38) racc.ta a/r del 25.2.2022 (con relativi avvisi di spedizione e ricevimento) inviata via posta all'I. O. "G. Spataro" per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 39) ricevuta di accettazione del messaggio p. e. c. contenente la



racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata alla Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro" per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 39-bis) ricevuta di consegna del messaggio p. e. c. contenente la racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata alla Dirigente Scolastica dell'I. O. "G. Spataro" per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 40) ricevuta di accettazione del messaggio p. e. c. contenente la racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata all'I. O. "G. Spataro" per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 40-bis) ricevuta di consegna del messaggio p. e. c. contenente la racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata all'I. O. "G. Spataro" per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 41) ricevuta di accettazione del messaggio p. e. c. contenente la racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata all'U.S.R. Abruzzo - Uff. IV - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 41-bis) ricevuta di consegna del messaggio p. e. c. contenente la racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata all'U.S.R. Abruzzo - Uff. IV - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 42) ricevuta di consegna del messaggio p. e. c. contenente la racc.ta a/r del 25.2.2022 inviata all'U.S.R. Abruzzo per impugnazione/reclamo contro il decreto n. 1275 del 9.2.2022; 43) Legge n. 69/2009; 44) C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007 contenente la tabella A; 45) Sentenza del Tribunale di Vicenza - Sez. Lav. n. 49/20; 46) Decreto M. I. U. R. n. 640/2017; 47) C.C.N.L. Scuola del 19.4.2018 con relative tabelle; 48) Trib. Lanciano - Sez. Lav., n. 82/2021; 49) autocertificazione ai fini dell'esonero dal pagamento del C. U. con allegata la carta d'identità della ricorrente.

G2) ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) vero che la Sig.ra Romina Menna ha lavorato presso la scuola paritaria "Caduti di guerra", sita a Gissi (Ch), via dello stadio n. 3, dall'inizio delle attività di didattiche dell'anno scolastico 2003/2004, vale a dire da settembre 2003, fino alla fine delle stesse, ovvero giugno 2004, nonché dall'inizio delle attività di didattiche dall'anno scolastico 2006/2007, vale a dire da settembre 2006, fino alla fine delle stesse, ovvero giugno 2007, e, infine, con la modalità poc'anzi descritta, da ogni settembre a giugno dell'anno successivo, anche negli anni scolastici successivi a quello 2006/07 fino all'anno 2020/2021 incluso?;

2) vero che la Sig.ra Romina Menna, presso la scuola paritaria "Caduti di guerra", sita a Gissi (Ch), via dello stadio n. 3, svolgeva la sua attività eseguendo, nell'ambito delle specifiche istruzioni specifiche istruzioni, attività di addetta ai servizi generali della scuola con



compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e collaborazione con i docenti?;

3) vero che la Sig.ra Romina Menna, presso la scuola paritaria "Caduti di guerra", sita a Gissi (Ch), via dello stadio n. 3, svolgeva la propria attività anche prestando ausilio materiale agli alunni portatori di *handicap* nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastica, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale?

Si indicano a testi: **a)** la Sig.ra Giovanna Lapenna, residente a Gissi (Ch); **b)** la Sig.ra Antonietta Del Gesso residente a Gissi (Ch); **c)** la Sig.ra Francesca Lapenna, residente a Gissi (Ch).

Con l'ampia ed espressa riserva di articolare i mezzi istruttori funzionali ad ogni avversa costituzione nonché di porre in essere ogni *facere*, processuale e non, alla stessa correlato e conseguente, inclusa la sollecitazione dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c..

Ai sensi del D. P. R. n. 115/02 e ss. mm. ii. si dichiara che il procedimento è di valore indeterminabile ma il C. U., pari a € 259,00, non è versato, essendo la ricorrente nelle condizioni di esonero previste *ex lege* e in relazione alle quali si deposita apposita autocertificazione (cfr. all. 49).

Vasto-Pescara, lì 11.4.2022

Avv. Davide Giannandrea

Istanza per la notifica ai litisconsorti

Romina Menna (c. f. MNMRMN78H61E243L), rappresentata dal sottoscritto difensore Avv. Davide Giannandrea, in virtù della procura in calce e allegata al ricorso ex art. 414 c. p. c.,

p r e m e s s o

che:



1) nei giudizi di lavoro, ivi compresi quelli correlati a graduatorie, è *ius receptum* che l'integrazione del contraddittorio si configuri come doverosa quando il *decisum* non possa rendersi che in confronto di più parti. Non v'è necessità, dunque, di integrazione se l'accertamento sia idoneo ad incidere sul rapporto di altri soggetti. Infatti, v'è litisconsorzio necessario solo quando, per la peculiare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio nonché per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, il *decisum* non possa conseguire il suo scopo se non è reso nei confronti di tutti tali soggetti.

La mancata integrazione è legittima anche se vi sia il rischio di un arretramento della posizione di altri lavoratori. Si tratta, invero, di un rischio che è solo l'effetto indiretto dell'accoglimento della domanda e non, invece, una conseguenza del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto.

In tale prospettiva, il rischio legittimerebbe un intervento volontario ma non l'obbligo di trattazione in contraddittorio. A maggior ragione, poi, quando la domanda, come nella fattispecie, non è finalizzata a ottenere la modifica del punteggio di altri lavoratori a vantaggio della ricorrente, bensì solo quello di quest'ultima.

Infatti, la *ratio* dell'istituto dell'integrazione del contraddittorio è tutelare, in via esclusiva, chi propone la domanda e non potrebbe conseguire il *petitum* se la sentenza non avesse effetto nei confronti dei litisconsorti;

2) in coerenza con tale ultimo *dicere*, quindi, la notifica ai litisconsorti, può essere eseguita anche a fini di prudenza onde scongiurare il rischio di una pronuncia *inutiliter data*.

3) la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'assai elevato numero di destinatari;

4) l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e al riguardo, significative, sono le affermazioni del Supremo Organo della Giustizia Amministrativa (cfr. Cons. di St., Sez. IV, 106/90 - "...*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*");

5) la pubblicazione sulla G. U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



6) già l'art. 12 della L. n. 205/00 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo, inclusi quelli in via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

7) vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dal c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

8) anche i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie comparabili a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo in modo espresso che *"....l'urgenza e la sformatizzazione....nonché la peculiarità del caso.....giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale"* (Trib. di Genova, Sez. Lav., procedimento R .G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011);

9) tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, Romina Menna, a mezzo del sottoscritto difensore,

f o r m u l a

espressa istanza affinché l'On. Giudice del Lavoro adito, valutata ogni opportunità, voglia autorizzare, nei confronti di tutti gli inclusi nelle graduatorie di III° fascia del personale A.T. A. valide per triennio 2021/2024, relative ai profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico nonché riferite alle scuole indicate nella domanda di essa Romina Menna inoltrata il 7.4.2021, la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c. p. c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G. U. ed esattamente autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati coinvolti in giudizio mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione; sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo; sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sedi di Chieti



e Pescara) nonché sul sito dell'Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi, da eseguirsi ad opera delle Amministrazioni interessate, mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a)** Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b)** nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c)** riassunto dei motivi del ricorso;
- d)** indicazione dei controinteressati nella fattispecie individuati come le persone incluse nelle graduatorie di III° fascia del personale A.T. A. valide per triennio 2021/2024, relative ai profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico nonché riferite alle scuole indicate nella domanda di essa Romina Menna inoltrata il 7.4.2021;
- e)** testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Il tutto, ovviamente, oltre alla richiesta, che comunque si formula all'On.le Giudice del Lavoro adito, affinché Egli valuti, *si opus sit*, l'opportunità di indicare ulteriori modalità di notifica e/o soggetti da rendere edotti dell'avvio del presente giudizio.

Vasto-Pescara, lì 11.4.2022

Avv. Davide Giannandrea

